

## **CONDIZIONI GENERALI CDNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O TERMICI**

### **Art. 1 - Oggetto**

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto l'affidamento a CDNE della realizzazione dei lavori e delle opere finalizzate all'efficientamento energetico di immobili, come meglio indicato nel contratto stipulato fra il Cliente e CDNE (di seguito il Contratto). L'opera oggetto del Contratto può consistere in un impianto fotovoltaico ("**Impianto Fotovoltaico**"), in un impianto solare termico ("**Impianto Termico**") o più in generale in interventi per l'efficientamento energetico di impianti o immobili ("**Interventi di Efficientamento**"). L'Impianto Fotovoltaico e l'Impianto Termico sono altresì indicati come "Impianti".
- 1.2. Laddove il Contratto riguardi la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico, si intende incluso nell'oggetto del Contratto la stesura del progetto preliminare e la compilazione della richiesta per lo Scambio sul Posto, la realizzazione del progetto esecutivo (ove necessario in base alla normativa vigente), la compilazione della richiesta di collegamento dell'Impianto Fotovoltaico alla rete elettrica, la fornitura ed il montaggio dei componenti dell'impianto fotovoltaico, la predisposizione dell'Impianto per l'allacciamento alla rete elettrica.
- 1.3. Salvo espresso patto contrario, sono esclusi dall'oggetto del Contratto gli scavi terreni e murari per la messa in opera di cavi elettrici di collegamento, le opere murarie di demolizione, costruzione e tamponamento, rivestimenti e intonaci in generale le opere edili necessarie per la realizzazione degli Impianti o degli "Interventi di efficientamento", la progettazione e la realizzazione di eventuali linee vita laddove prescritte dalle amministrazioni competenti, le pratiche per la denuncia o l'aggiornamento catastale dell'immobile, ove previsto, le spese di connessione e allaccio da corrispondere al Distributore.

### **Articolo 2 - Modalità di conclusione del Contratto**

- 2.1. Il Contratto con il Cliente che non è qualificato consumatore ai sensi del Codice del Consumo approvato con il d.lgs 206/2005 e s.m.i. si perfeziona a seguito della sottoscrizione di uno specifico contratto di appalto, a valle dell'accettazione da parte del Cliente dell'offerta di CDNE ("Offerta") e dell'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta e titoli abilitativi comunque denominati necessari alla realizzazione dell'Impianto o degli Interventi di Efficientamento. L'accettazione da parte del Cliente dell'Offerta impegna il medesimo Cliente a concludere con CDNE il Contratto.
- 2.2. Il Contratto con il Cliente qualificato consumatore ai sensi del Codice del Consumo approvato con il d.lgs 206/2005 e s.m.i. si perfeziona nel momento e nel luogo in cui perviene alla CDNE la Proposta Contrattuale sottoscritta per accettazione dal Cliente, fermo restando che laddove il Contratto sia concluso a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali di CDNE il medesimo Cliente ha diritto di recedere dal Contratto nel termine di 14 giorni successivi alla sottoscrizione mediante comunicazione scritta anticipata a CDNE via fax o via mail e confermata con raccomandata a.r. spedita nei successivi 3 giorni presso la sede legale la sede operativa di CDNE
- 2.3. Il Contratto così perfezionato supera e sostituisce qualsiasi precedente intesa fra le stesse Parti sul medesimo oggetto.

### **Art. 3 - Varianti in corso d'opera**

- 3.1. Le Parti convengono espressamente che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1661 del codice civile, eventuali varianti in corso d'opera, richieste dal CLIENTE saranno definite, concordate e quantificate di volta in volta tra le Parti.
- 3.2. Qualora taluni materiali o impianti previsti nella descrizione delle opere contenuta o allegata al Contratto non siano disponibili o reperibili sul mercato, CDNE è autorizzata alla sostituzione per equivalente, previa comunicazione scritta al Cliente e da questi sottoscritta per accettazione. Ove il CLIENTE non effettui alcuna comunicazione entro 7 giorni dalla data in cui CDNE ha provveduto alla proposta di sostituzione per equivalente, la proposta si intenderà accettata.

### **Art. 4 - Obblighi e dichiarazione delle Parti**

- 4.1. CDNE si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a suo carico come descritte nel Contratto conformemente alla regola dell'arte, alle leggi vigenti applicabili, alle norme tecniche ed alle norme di sicurezza.
- 4.2. Il CLIENTE si obbliga
  - a) a comunicare a CDNE tutte le condizioni di pericolo reale o potenziale esistenti sul sito destinato alla realizzazione degli Impianti o degli Interventi di Efficientamento oggetto del Contratto;
  - b) a richiedere e ad ottenere a proprie spese tutte le autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione degli Impianti o degli Interventi di Efficientamento ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: SCIA, autorizzazioni paesaggistiche o altro);
  - c) a provvedere all'esecuzione delle attività propedeutiche all'installazione degli Impianti e/o all'effettuazione degli Interventi di Efficientamento, incluso l'eventuale adeguamento del sito e degli impianti esistenti alle vigenti norme;
  - d) a provvedere agli oneri della sicurezza riconducibili al CLIENTE secondo la vigente normativa ed alla diligente custodia dei luoghi interessati dal cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo degli impianti realizzati da CDNE;

- e) a consentire a CDNE e ai suoi incaricati il libero accesso al cantiere e a mettere a disposizione un'area per il deposito del materiale;
- f) a fornire l'energia elettrica e le altre utilities necessarie all'esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del Contratto.
- 4.3. Le Parti convengono espressamente che la proprietà di tutti i materiali consegnati e presenti nel cantiere e afferenti all'esecuzione del Contratto resterà in capo a CDNE fino all'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo da parte del CLIENTE; solo successivamente al pagamento del corrispettivo, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, avrà luogo il trasferimento della proprietà degli Impianti a favore del CLIENTE.
- 4.4. Il CLIENTE si impegna a garantire la protezione e la custodia dei suddetti materiali da furti e danneggiamenti dall'inizio dei lavori e fino al termine dei lavori e al trasferimento in suo favore della proprietà degli Impianti e delle opere realizzate nell'ambito degli Interventi di Efficientamento.

#### **Art. 5 - Subappalto e subfornitura**

- 5.1. CDNE potrà subappaltare in tutto o in parte le attività previste a suo carico dal Contratto e ricorrere a prestazioni di fornitura con posa in opera offerte da terzi. Resta inteso che CDNE rimarrà unico responsabile nei confronti del CLIENTE per la corretta esecuzione del Contratto.

#### **Art. 6 - Norme di sicurezza**

- 6.1. CDNE si impegna a svolgere i lavori nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti applicabili, in particolare con riguardo ai temi della sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 ove e quando applicabile, rispettando le relative disposizioni e ponendo in essere, per quanto di sua competenza, tutti gli adempimenti ivi richiesti.
- 6.2. I costi per la sicurezza sono indicati da CDNE nel Contratto.

#### **Art. 7 - Ultimazione dei lavori – Collaudo – Allacciamento alla rete**

- 7.1. A seguito dell'ultimazione dei lavori le Parti procederanno al collaudo degli Impianti e delle opere realizzate nell'ambito degli Interventi di Efficientamento e redigeranno il relativo verbale in contraddittorio. CDNE rilascerà la "dichiarazione di conformità degli impianti elettrici dell'Impianto Fotovoltaico" e la "Comunicazione di fine lavori" come richiesto dal Distributore competente. La consegna dell'Impianto Fotovoltaico avverrà successivamente all'allaccio alla rete elettrica locale e previa redazione di apposito verbale di messa in esercizio.
- 7.2. Dalla data di collaudo dell'Impianto decorrono i termini delle garanzie di CDNE.

#### **Art. 8 - Garanzia Impianti – Responsabilità CDNE**

- 8.1. CDNE garantisce gli Impianti e le opere realizzati nell'ambito degli Interventi di Efficientamento contro vizi e malfunzionamenti derivanti da difetti di posa ed installazione dei componenti degli stessi Impianti e opere per i due anni successivi alla data di collaudo. La garanzia è limitata ai soli interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti difettosi. I difetti e i vizi dei componenti utilizzati per la realizzazione degli Impianti o degli Interventi di Efficientamento sono coperti unicamente dalla garanzia del produttore, con esclusione di qualsiasi responsabilità diretta o indiretta di CDNE. Nessuna garanzia fornisce CDNE riguardo alla redditività del progetto sotteso alla realizzazione degli Impianti o degli Interventi di Efficientamento sotto il profilo economico e fiscale o con riferimento all'ottenimento di incentivi legati all'efficienza energetica, riconoscendo il CLIENTE che lo studio di fattibilità eventualmente illustrato in sede di Offerta ha natura indicativa.
- 8.2. L'operatività della garanzia nei termini sopra illustrati è esclusa nei casi di riparazioni effettuate da terzi, eventi naturali catastrofici, incendio, furto, scoppio, atti vandalici, guasti causati da imperizia o negligenza del CLIENTE, naturale logoramento o usura, manomissioni o interventi non conformi ai libretti/manuali di uso e manutenzione forniti.
- 8.3. Salvo il caso di dolo o colpa grave, CDNE sarà tenuta unicamente alla riparazione o sostituzione delle parti difettose nei termini previsti dalle garanzie sopraindicate. Il CLIENTE rinuncia fin d'ora a qualsiasi azione risarcitoria dei danni conseguenti ad eventuali difetti o malfunzionamenti dell'impianto (quali a titolo esemplificativo: danno per fermo impianto, mancato guadagno ecc...). Laddove l'intervento sia coperto dalla sola garanzia del Produttore, sarà comunque dovuto nel periodo biennale indicato al precedente punto 8.1., un compenso forfettario (diritto di uscita) secondo il tariffario di CDNE. Decorso tale periodo, l'intervento di CDNE anche laddove riguardi la posa e sostituzione di componenti ancora coperti dalla garanzia del Produttore, così come in tutti gli altri casi comporrà l'addebito al Cliente di un corrispettivo calcolato in base al tariffario di CDNE.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati**

- 9.1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03 il CLIENTE prende atto che i suoi dati personali, comunicati o acquisiti nel corso della negoziazione del Contratto e della sua esecuzione, verranno trattati da CDNE in qualità di Titolare del Trattamento e da soggetti da questa delegati e/o con questa collegati, anche attraverso l'ausilio dei mezzi meccanici, elettronici ed automatizzati, allo scopo di

adempiere alle obbligazioni contenute nel Contratto, per controllare e valutare la relazione tra le Parti, e per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. Tali dati potranno inoltre essere comunicati a terzi soggetti controllanti, anche al di fuori dell'Unione Europea, e a terzi possibili acquirenti della società o dell'azienda, professionisti e consulenti di CDNE per il perseguimento dei fini sopra indicati. Il CLIENTE, se persona fisica, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs inviando apposita comunicazione a C.D.N.E. SPA ss. 230 n.5 – 13873 Massazza (BI)

#### **Art. 10 - Condizioni e termini di pagamento**

- 10.1. Il Corrispettivo e i termini di pagamento sono indicati nel Contratto e non saranno soggetti a revisione per 6 mesi dalla data di perfezionamento del Contratto. Le spese inerenti l'uso di gru o di elevatori, ove necessari per l'esecuzione dei lavori, saranno esposte al Cliente a parte così come separatamente verranno esposti i compensi dovuti per le variazioni ordinate dal Cliente o comunque rese necessarie per l'esecuzione del Contratto per cause o eventi imprevedibili alla data di perfezionamento del Contratto
- 10.2. Il mancato pagamento anche di una sola delle fatture emesse da CDNE nei termini e con le modalità pattuiti comporterà l'immediata sospensione dell'esecuzione del Contratto da parte di CDNE fino a che le obbligazioni del Cliente non saranno integralmente adempiute.
- 10.3. Nel caso di ritardato pagamento, CDNE avrà titolo ad applicare interessi di mora al tasso previsto dal D.lgs 231/2010.

#### **Art. 11 – Cessione del contratto**

- 11.1. CDNE potrà cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso nascenti a società controllanti, controllate, collegate o partecipate, intendendosi già preventivamente rilasciato il consenso da parte del COMMITTENTE ai sensi dell'art. 1407 c.c.
- 11.2. CDNE sarà inoltre libera di cedere i crediti nascenti dal Contratto a Banche ed istituti finanziatori

#### **Art. 12- Varie**

- 12.1. Qualora non sia applicabile il Codice del Consumo ed il foro del consumatore, le Parti pattuiscono la competenza esclusiva del Foro di Milano per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del Contratto.
- 12.2. Il CLIENTE e CDNE si obbligano reciprocamente a tenere riservati i termini del presente contratto, nonché i dati e le informazioni di cui verranno in possesso per l'esecuzione dello stesso.
- 12.3. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto troveranno applicazione le norme dettate dal codice civile in materia di appalto.